

Asola 03/05/2014

Circolare n. 5-Tel/2014

AI SIGNORI CLIENTI

Loro indirizzo

Circolare Telematica Mensile dello Studio

Si trasmette di seguito la Circolare Telematica Mensile n. 5 del 2014 riportante, oltre allo scadenziario dei principali adempimenti mensili, anche alcuni approfondimenti su temi ritenuti di interesse generale.

INDICE

1) SCADENZARIO SINTETICO		
<i>Le principali scadenze 16 maggio 2014 – 15 giugno 2014</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
2) NOTIZIE FLASH		
<i>Alcune novità di interesse generale</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
3) APPROFONDIMENTI		
<i>Fase di avvio della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Dal 1° luglio 2014 meno convenienti dividendi e capital gain derivanti da partecipazioni non qualificate</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Imposta sostitutiva sulla rivalutazione in unica soluzione</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>

1) SCADENZARIO SINTETICO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2014 al 15 giugno 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**16
maggio**

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamenti Iva trimestrali

I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 1° trimestre 2014, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono, rispettivamente, alle operazioni effettuate nel mese di aprile o nel primo trimestre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

<p>16 maggio</p>	<p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il pagamento rateale devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099 e maggiorando l'importo con gli interessi nella misura dell'0,33% mensile.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2013 (primo trimestre).</p> <p>Versamento del premio Inail A causa del differimento al 16/05 della scadenza dell'auto liquidazione del premio Inail 2013/2014, scade oggi, il termine per il versamento dell'Inail dovuta a saldo per il 2013 e come acconto per il 2014. Per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale, scade oggi il termine per il versamento della prima e seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2013 e all'acconto 2014, così come risulta dall'autoliquidazione.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.</p>
<p>20 maggio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>26 maggio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

<p>31 maggio</p>	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p>
<p>3 giugno</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p>Comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi Scade oggi l'invio telematico (modello polivalente), degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi, nel mese di aprile. Si ricorda che la comunicazione si riferisce agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o <i>reverse charge</i>.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2014.</p> <p>Comunicazione <i>black list</i> – mensile Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p>

2) NOTIZIE FLASH

Alcune novità di interesse generale

NUOVA SABATINI

Chiarimenti forniti nelle *faq* sulle modalità di presentazione delle domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda per il finanziamento agevolato per l'acquisto di beni strumentali nuovi. In particolare, viene specificato che le imprese possono accedere al finanziamento anche in presenza di un Durc irregolare (che non viene richiesto in fase di spedizione della Pec iniziale). Il Durc, però, dovrà essere regolarizzato precedentemente all'erogazione dell'agevolazione. È stato, inoltre, aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione: sono disponibili tutti gli indirizzi Pec a cui inviare le richieste di agevolazione al *link*:

http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/012881.pdf.

(Ministero dello Sviluppo Economico, *faq*, 05/05/2014)

CREDITI VERSO LA P.A.

Nuove possibilità per la compensazione di crediti certificati verso la P.A.

La norma che consente la compensazione dei crediti verso la P.A. non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione è ampliata alle somme maturate dal creditore della P.A. anche in data successiva al 31 dicembre 2012. A tal fine è, comunque, necessario avere preventivamente ottenuto la certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. È stato, inoltre, differito al 30 settembre 2013 il termine di notifica dei ruoli al fine di potere compensare crediti verso la P.A. con le somme iscritte a ruolo. Anteriormente a tale modifica potevano essere compensati solo i ruoli notificati entro il 31 dicembre 2012.

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

MODELLO F24

Dal 1° ottobre 2014 F24 telematici obbligatori anche per i non titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva sono obbligati da alcuni anni ad utilizzare il modello F24 telematico (Entratel, Fisconline, *home banking* o Cbi) per effettuare i versamenti di imposte, contributi e tributi. L’F24 sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2014 anche per i privati, per pagare importi superiori a € 1.000 ovvero, se a seguito di una compensazione, il saldo finale del modello sarà di importo positivo. Dal 1° ottobre 2014, inoltre, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non quelli delle banche o poste (*home banking* o Cbi), i privati che presenteranno un F24 con saldo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate. È infatti disposto che i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:

- esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

SISTRI

Specificate le categorie dei soggetti obbligate ad aderire al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che ridefinisce i soggetti obbligati ad adeguarsi al Sistri. Queste le principali novità in vigore dal 1° maggio 2014:

- viene previsto l’obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e dei servizi;
- le imprese che non sono tenute all’iscrizione al Sistri, sono in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione, previsti per legge;
- tutti i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovranno versare entro il 30 giugno 2014 un contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- a decorrere dal 15 maggio 2014, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri.

Sono, inoltre, introdotte nuove regole operative per il trasporto intermodale.

(Ministero dell’Ambiente, Decreto 24/04/2014, G.U. n.99 del 30/04/2014)

3) APPROFONDIMENTI

FASE DI AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il calendario predisposto dal Legislatore prevede le seguenti date a decorrere dalle quali gli enti della Pubblica Amministrazione non possono più accettare l'invio da parte dei propri fornitori di fatture in formato cartaceo:

- 6 giugno 2014 per fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale;
- 31 marzo 2015 per tutte le altre Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).

Si ricorda che il D.M. n.55 del 3 aprile 2013 aveva inizialmente previsto come data per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le altre Amministrazioni locali il 6 giugno 2015; tale data è stata anticipata al 31 marzo 2015 dal D.L. n.66/14 (www.fatturapa.gov.it).

Gli obblighi degli Uffici della Pubblica Amministrazione

Nel corso dei primi mesi del 2014 le pubbliche amministrazioni destinatarie in futuro di fatture elettroniche hanno inserito nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA, www.indicepa.gov.it) l'Anagrafica dei propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo dall'IPA un codice identificativo univoco. Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai propri fornitori del codice univoco che costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori dovranno inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Per ogni ufficio pubblico destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata sul portale IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.

Si segnala che tale data non vincola immediatamente i fornitori alla fatturazione elettronica: la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica coincide con il 6 giugno 2014 ovvero con il 31 marzo 2015 (a seconda della tipologia di cliente pubblico come sopra esplicitato): la data pubblicata sul portale IPA corrisponde alla data dalla quale possono essere facoltativamente emesse le fatture in modalità elettronica agli uffici della Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione non può procedere, in ogni caso, al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'emissione della fattura elettronica

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>),

che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della pubblica amministrazione e gli uffici degli enti locali. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio dovrà necessariamente avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di Carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

- mediante i servizi di cooperazione applicativa;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica.

DAL 1° LUGLIO 2014 MENO CONVENIENTI DIVIDENDI E *CAPITAL GAIN* DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

Con l'articolo 3 del D.L. n.66 del 24 aprile scorso (cosiddetto "Decreto Irpef" o "Decreto Renzi"), primo provvedimento varato dal nuovo Governo, viene ritoccata al rialzo l'aliquota di tassazione di taluni redditi di natura finanziaria.

L'incremento, che segna il passaggio dall'attuale aliquota del 20% a quella più elevata del 26%, produrrà i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2014 e riguarderà tutta una serie di redditi tra i quali (per la loro frequenza) si ritiene opportuno evidenziare:

- interessi su conti correnti e certificati di deposito;
- dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate;
- *capital gain* su partecipazioni e strumenti finanziarie diversi dalle partecipazioni qualificate.

In relazione al momento a partire dal quale decorre tale incremento occorre evidenziare le seguenti differenze:

- per quanto riguarda interessi su conti correnti e certificati di deposito l'incremento di tassazione si verifica in relazione a quanto "matura" a partire dal 1° luglio 2014 (e, quindi, la liquidazione degli interessi attivi al 30 giugno 2014 sconterà la precedente tassazione al 20% ancorché gli stessi vengano corrisposti successivamente);
- i dividendi e i *capital gain* sopra evidenziati, al contrario, subiranno la nuova tassazione in relazione al momento della "percezione" (pertanto, anche i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate già deliberati o deliberati entro il 30 giugno 2014 ma erogati in data successiva, sconteranno la nuova e più elevata tassazione).

Relativamente alla gestione del periodo transitorio va ulteriormente evidenziato come il citato D.L. n.66/14 abbia deciso – in relazione alle plusvalenze (*capital gain*) derivanti da tali strumenti finanziari - di adottare la medesima soluzione già adottata in passato (quando cioè la percentuale del 12,50% si incrementò all'attuale 20%):



si avrà infatti la possibilità di valorizzare, adottando l'istituto dell'affrancamento, le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014 scontando così un'imposta sostitutiva più vantaggiosa (quella attuale del 20%) pur in presenza di un investimento che non viene liquidato.

Per completezza si riporta di seguito, in forma sintetica e non esaustiva, l'elenco dei principali redditi di natura finanziaria interessati dal citato incremento e quelli per i quali la misura di tassazione rimane invariata.

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

Tipologia strumento finanziario	Tassazione *	
	fino al 30.6.2014	dal 1.7.2014
Cedole sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Plusvalenze sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Fondi pensione	11,00%	11,00%
Interessi obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Plusvalenze su obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Redditi da fondi comuni di investimento	20,00%	26,00%
Interessi sui conti correnti	20,00%	26,00%
Interessi sui conti di deposito	20,00%	26,00%
Dividendi	20,00%	26,00%
Plusvalenze azionarie	20,00%	26,00%
Pronti contro termine generici	20,00%	26,00%
Assicurazioni sulla vita	20,00%	26,00%
Plusvalenze sui derivati	20,00%	26,00%
Plusvalenze derivati in titoli di Stato	20,00%	26,00%
Certificati di investimento	20,00%	26,00%
Valute	20,00%	26,00%

* al fine di valutare in modo corretto il criterio per il passaggio di aliquota occorre considerare che per taluni redditi rileva la “maturazione” mentre per altri la “percezione” e in ulteriori casi il momento di “esigibilità/realizzo”.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2014 ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni detenuti in regime di impresa; tale operazione può essere effettuata nel bilancio al 31.12.13 (per i beni ivi presenti), a condizione che gli stessi beni fossero già iscritti nel bilancio al 31.12.12. Per i beni riscattati da *leasing* nel corso del 2013 la rivalutazione non è quindi possibile; la stessa, invece, è ammessa per quelli riscattati nel 2012, se ancora presenti nel bilancio 2013.

Eseguendo una rivalutazione, quindi adeguando il valore contabile dei beni strumentali al relativo effettivo valore, si avrebbe la possibilità di ottenere i seguenti benefici:

- miglioramento del *rating* bancario del soggetto, con applicazione di costi bancari più favorevoli;
- incremento della possibilità di ottenere nuovi finanziamenti, se il soggetto presente un flusso di liquidità adeguato;
- miglioramento degli indici di bilancio;
- possibilità di assorbire eventuali prelievi in eccesso dei soci nelle società di persone.

L’aspetto che rende poco allettante tale provvedimento è il fatto che l’Amministrazione Finanziaria ha affermato (per ora in maniera ufficiosa attraverso Telefisco 2014, ma tale posizione sarà sicuramente presto formalizzata in una circolare) come detto adeguamento può essere eseguito solo con valenza fiscale. In altre parole, l’adeguamento dei valori è consentito solo se a tali maggiori valori viene riconosciuta rilevanza fiscale, ottenibile attraverso il versamento di una imposta sostitutiva piuttosto elevata:

- del 16%, per i beni ammortizzabili (ad esempio, fabbricati, macchinari, ecc.);
- del 12%, per i beni non ammortizzabili (ad esempio, terreni).

STUDIO COMUCCI – COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Rag. Ambra Comucci e Rag. Alberto Comucci

A rendere ancora meno interessante tale istituto è intervenuto il “Decreto Irpef” (D.L. n.66/14) recentemente pubblicato, stabilendo che il versamento di detta sostitutiva, dapprima effettuabile in tre rate annuali, invece dovrà avvenire:

- ➔ in unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposta sui redditi 2013 (quindi, in via generale, entro il prossimo 16 giugno).

Visto il non trascurabile aggravio finanziario, potrebbe quindi essere necessario ripensare ad operazioni di rivalutazione impostate nei bilanci in chiusura.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Con i migliori saluti.